

**TRIBUNALE DI TORINO**  
**Liquidazione Giudiziale n. 192/2024**  
**Giudice Delegato: dott. Enrico Astuni**  
**Curatore: dott. Alberto Abbate**

**BANDO DI VENDITA DI AZIENDA**  
**(“Bando di Vendita”)**

Il sottoscritto dott. Alberto Abbate, domiciliato presso il proprio Studio in Torino, Via San Quintino, n. 10, nella sua qualità di Curatore della **Liquidazione Giudiziale Servizi Informatici S.r.l., già Omicron Consulting S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via del Commercio n. 36, C.F. n. 09228921004, dichiarata dal Tribunale di Torino con sentenza del 4-10 luglio 2024 (Liquidazione Giudiziale n. 192/24) a ciò autorizzato dal Giudice Delegato dott. Enrico Astuni con provvedimento del 23 maggio 2025, (di seguito anche la **“Procedura”**)

**PREMESSO CHE**

- A) la società Servizi Informatici S.r.l. (già Omicron Consulting S.r.l., **“SI”**) *in bonis* esercitava attività di prestazione di servizi per l’informatica e dell’information technology consulting (l’**“Attività”**);
- B) con sentenza 10.7.2024 n. 288 il Tribunale di Torino ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale di SI;
- C) al momento della stipula del contratto di affitto di azienda di cui alla successiva premessa E) SI aveva in carico n. 121 dipendenti;
- D) la Liquidazione Giudiziale SI (la **“Procedura”**) è proprietaria di un complesso di beni e rapporti giuridici funzionalmente organizzato per l’esercizio dell’Attività (l’**“Azienda”**);
- E) con atto autenticato dal notaio Vincenzo Papi del 21 febbraio 2024, rep. 5985 racc. 3334 (il **“Contratto di Affitto ”**) SI *in bonis* (in allora Omicron Consulting S.r.l.) ha concesso in affitto l’Azienda a \_\_\_\_\_ (di seguito, **“\_\_\_\_\_”** o **“l’Affittuaria”**);
- F) dichiarata la liquidazione di SI, il Contratto di Affitto è proseguito con la Procedura e ha scadenza fissata al 31.8.2025 o alla data anteriore in cui intervenga la cessione dell’Azienda in favore dell’Affittuaria;
- G) il Contratto di Affitto contiene un impegno irrevocabile dell’Affittuaria a partecipare alla procedura competitiva per la vendita dell’Azienda da indirsi da parte della

Procedura e a offrire un prezzo non inferiore ad Euro 1.500.000,00 con esclusione di diritto di prelazione;

- H) su incarico del Curatore, il dott. Filiberto Ferrari Loranzi ha redatto la perizia di valutazione dell’Azienda (la “**Perizia**”). La Perizia è da intendersi parte integrante del presente Bando di Vendita;
- I) vi è offerta irrevocabile di acquisto dell’Azienda oggetto di Contratto di Affitto da parte di \_\_\_\_\_ ;
- J) il Giudice Delegato ha autorizzato l’espletamento della procedura competitiva ex art. 216 CCII con provvedimento in data 23 maggio 2025 (la “**Procedura Competitiva**”);
- K) i documenti relativi all’Azienda oggetto della Procedura Competitiva sono a disposizione degli interessati presso la *data room* virtuale (di seguito “**Data Room**”) sul sito [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) con la precisazione che per l’accesso all’area riservata della Data Room è possibile fare richiesta a mezzo pec all’indirizzo [lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it](mailto:lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it) allegando l’impegno alla riservatezza e al corretto trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto secondo il testo predefinito **Allegato sub 1** al presente Bando e disponibile nella parte pubblica della Data Room o richiedibile all’indirizzo pec [lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it](mailto:lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it); alternativamente potrà essere richiesto l’invio dei documenti a mezzo posta elettronica certificata a [lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it](mailto:lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it) scrivendo all’indirizzo mail sopra indicato sempre allegando l’impegno alla riservatezza e al corretto trattamento dei dati personali debitamente sottoscritto secondo il testo predefinito, disponibile nella parte pubblica della Data Room o richiedibile all’indirizzo e-mail [lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it](mailto:lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it);
- L) ove i soggetti interessati necessitino di ulteriore documentazione rispetto a quella presente nella Data Room occorrerà che la richiedano a mezzo e-mail all’indirizzo [lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it](mailto:lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it) fatta salva la valutazione del Curatore circa la possibilità di messa a disposizione di quanto richiesto;
- M) la Procedura ed il Curatore non sono responsabili con riguardo al contenuto, alla veridicità, alla correttezza e alla completezza delle informazioni e/o documentazione inseriti in Data Room, che ciascun interessato, esonerando i primi da ogni responsabilità al riguardo, ha l’onere di verificare ed accertare;
- N) il Curatore potrà essere contattato per qualsiasi informazione al seguente recapito: dott. Alberto Abbate, PEC: [albertoabbate@odcec.torino.legalmail.it](mailto:albertoabbate@odcec.torino.legalmail.it);

**ciò premesso e a formare parte integrante e dispositiva del presente Bando, la Procedura invita gli interessati a formulare offerte di acquisto dell’azienda di proprietà, sulla base del presente Bando di Vendita, e da pubblico avviso di quanto segue.**

## 1) **Oggetto della Procedura Competitiva e Prezzo Base**

### a. Il perimetro dell'Azienda.

L'Azienda posta in vendita ha ad oggetto la prestazione di servizi per l'informatica ed è costituita (salva ogni miglior individuazione, descrizione ed eventuale aggiornamento in sede di stipula del Contratto di Cessione come *infra* definito), da beni e diritti, attività, obblighi e rapporti contrattuali, ivi incluso l'avviamento (positivo o negativo) come di seguito elencati e descritti.

In particolare, l'Azienda è costituita dai seguenti elementi:

- a) rapporti di lavoro dipendente;
- b) beni mobili, macchinari e cespiti di proprietà (i “**Beni Mobili**”);
- c) i contratti pendenti; il tutto come meglio specificato e delimitato nella documentazione reperibile presso la Data Room sul sito [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net).

Sono esclusi dalla cessione i debiti ed i crediti riferiti all'Azienda. I debiti e i crediti relativi all'Azienda sorti successivamente al Contratto di Affitto e anteriori al contratto di cessione dell'Azienda che, all'esito della Procedura Competitiva, verrà stipulato innanzi a notaio designato dalla Procedura (il “**Contratto di Cessione**”) sono rispettivamente a favore e a carico dell'Affittuaria.

Non è ricompreso nell'Azienda il godimento degli immobili ove veniva esercitata l'Attività anteriormente al Contratto di Affitto, fatta eccezione per il contratto di locazione immobiliare relativo alla sede operativa di Padova, stipulato da Omicron Consulting S.r.l. con Zona Nord S.r.l. in data 29.10.2018. A tal proposito si precisa che, poiché in relazione a tale contratto la conduttrice aveva versato una cauzione di Euro 13.500,00, il predetto importo dovrà essere corrisposto dall'aggiudicatario alla Procedura non oltre il momento di stipula del Contratto di Cessione.

Sono altresì esclusi dalla cessione tutti i beni e rapporti non espressamente compresi nel Contratto di Affitto. Per quanto riguarda i Beni Mobili, il perimetro di riferimento è delimitato dall'inventario redatto dal Curatore depositato nella Data Room (l'“**Inventario**”). Per quanto riguarda i rapporti pendenti, il perimetro di riferimento sarà delimitato dai rapporti afferenti all'Azienda indicati nel Contratto di Affitto che siano ancora in corso al momento della stipula del Contratto di Cessione e da quelli stipulati dall'attuale Affittuaria per l'esercizio dell'Azienda, ove non diversamente pattuito. Si fa presente che ai sensi dell'art. 10.2 del Contratto di Affitto “*Al momento della cessazione dell'efficacia del Contratto, per qualsiasi causa intervenuta, Omicron e/o la Procedura e/o l'eventuale terzo aggiudicatario dell'Azienda non subentreranno nei debiti e nei crediti dell'Affittuaria, né nei nuovi contratti stipulati dalla medesima nel corso dell'affitto*”.

E' onere dell'offerente prendere diligente visione dell'Inventario e del Contratto di Affitto consultabili nella Data Room. In caso di divergenze tra l'Inventario e gli allegati al Contratto di Affitto si farà riferimento all'Inventario.

b. Le condizioni economiche.

**Prezzo Base:** Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) oltre imposte di legge;

**Cauzione:** pari ad almeno il 20% del prezzo offerto (in caso di importo con numeri decimali da arrotondarsi all'unità superiore);

**Rilancio minimo di gara:** Euro 10.000,00 (diecimila,00);

**Regime fiscale:** vendita non soggetta ad IVA;

**Visite:** la richiesta di visita dell'Azienda deve essere effettuata tramite invio di una pec all'indirizzo [lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it](mailto:lg192.2024torino@liquidazionigiudiziali.it).

**2) Condizioni economiche e termini di partecipazione alla Procedura Competitiva**

a. Modalità di formulazione delle offerte.

Qualunque soggetto giuridico (italiano o straniero) può presentare un'offerta.

Non sono ammesse offerte condizionate o per persone, società od enti da nominare (salvo che queste siano newco integralmente partecipate dall'offerente e costituite appositamente affinché si rendano acquirenti dell'Azienda), né offerte presentate da soggetti che siano sottoposti a procedure di liquidazione o concorsuali o comunque a qualsiasi tipo di procedura che denoti stato di crisi e/o di insolvenza.

L'offerta dovrà avere per oggetto l'Azienda ed essere irrevocabile sino alla data di stipula del Contratto di Cessione.

La vendita si svolgerà mediante gara da tenersi innanzi a notaio all'uopo delegato dal curatore della Procedura (fin d'ora individuato nel Notaio Alessandro Scilabra, con studio in Torino, C.so Inghilterra n. 45, al fine di assicurare il più sollecito svolgimento delle operazioni di vendita, secondo quanto previsto dall'art. 216, comma 4, CCII ed in ossequio all'autorizzazione del Giudice Delegato della Procedura in data 23 maggio 2025.

L'offerta dovrà essere depositata, **entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1.07.2025**, presso lo studio del Notaio Alessandro Scilabra, C.so Inghilterra n. 45 – Torino (telefono 011.4340750 - e-mail [notaio@notaioscilabra.it](mailto:notaio@notaioscilabra.it)) ed essere contenuta in busta chiusa priva di contrassegni atti ad identificare l'offerente, con sigla in ogni sua parte (compresi gli allegati) e sottoscritta in calce per esteso dall'offerente; sull'esterno della busta deve comparire esclusivamente la dicitura "Offerta di acquisto Liquidazione Giudiziale n. 192/2024 Tribunale Torino".

La consegna del plico contenente l'offerta è a totale ed esclusivo rischio dell'offerente, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Procedura e/o del Curatore e/o del Notaio ove, per qualunque motivo, il plico non sia depositato entro il termine perentorio di scadenza presso lo studio del Notaio. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi depositati oltre il termine e l'orario di scadenza.

All'atto del deposito sarà annotato sulla busta il nominativo di chi materialmente procede al deposito (previa identificazione a mezzo valido documento di identità), nonché la data e l'ora del deposito. Non è possibile inviare la busta a mezzo posta o corriere postale.

b. Condizioni di ammissibilità formale delle offerte.

L'offerta d'acquisto è irrevocabile e deve contenere:

- il cognome e nome, luogo e data di nascita, codice fiscale e/o partita IVA, residenza, domicilio dell'offerente; qualora il soggetto offerente risieda fuori dal territorio dello Stato e non abbia un codice fiscale rilasciato dall'autorità dello Stato, dovrà produrre la certificazione di avvenuta richiesta all'Agenzia delle Entrate del codice fiscale; se l'offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i dati del coniuge; per escludere il bene aggiudicato dalla comunione legale è necessario che il coniuge, tramite il partecipante, renda la dichiarazione prevista dall'art. 179, del codice civile, allegandola all'offerta; se l'offerente è minorenni, l'offerta dovrà essere sottoscritta da uno dei genitori, previa autorizzazione del giudice tutelare; se l'offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno l'offerta deve essere sottoscritta dal tutore o dall'amministratore di sostegno, previa autorizzazione del giudice tutelare;
- l'ufficio giudiziario presso il quale pende la procedura;
- l'anno e il numero di ruolo generale della procedura;
- dati identificativi del lotto posto in vendita (lotto unico);
- la data e l'ora fissata per l'inizio delle operazioni di vendita;
- la dichiarazione di aver preso visione del Bando di Vendita e dei documenti presenti in data room e di accettarne integralmente tutte le condizioni;
- essere efficace ed irrevocabile sino alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione da stipularsi entro trenta giorni dalla data di aggiudicazione, salve le proroghe del caso;
- l'esplicito impegno irrevocabile a partecipare all'eventuale gara al rialzo fra offerenti che dovesse essere indetta dal Curatore ed a stipulare il Contratto di Cessione e gli atti conseguenti entro i tempi stabiliti dalla Procedura;
- il prezzo offerto (il "Prezzo Offerto") che non potrà essere inferiore al Prezzo Base, ovverosia Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) oltre alle imposte di legge;
- il termine per il versamento del saldo prezzo (nei limiti di quanto indicato nel presente Bando di Vendita);
- l'importo versato a titolo di cauzione;
- l'indirizzo della casella di posta elettronica per ricevere le comunicazioni previste;
- l'eventuale recapito di telefonia mobile ove ricevere le comunicazioni previste.

All'offerta dovranno essere allegati:

- copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente;
- se il soggetto offerente è coniugato in regime di comunione legale dei beni, copia del documento d'identità e copia del codice fiscale del coniuge (salva la facoltà del deposito successivo all'esito dell'aggiudicazione e del versamento del prezzo);

- se il soggetto offerente è minorenne, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di autorizzazione del giudice tutelare;
- se il soggetto offerente è un interdetto, un inabilitato o un amministrato di sostegno, copia del documento d’identità e copia del codice fiscale del soggetto offerente e del soggetto che sottoscrive l’offerta, nonché copia del provvedimento di nomina del sottoscrittore e dell’autorizzazione del giudice tutelare;
- se il soggetto offerente è una società o persona giuridica, copia del documento da cui risultino i poteri dell’offerente (a titolo esemplificativo, visura camerale aggiornata a 6 mesi dalla presentazione, procura speciale, verbale del C.d.A.);
- se l’offerta è formulata da più persone, copia della procura speciale rilasciata dagli altri offerenti in favore del soggetto che sottoscrive l’offerta;
- se l’offerta è formulata da più soggetti riuniti in associazione temporanea di imprese (ATI), copia dell’atto costitutivo nonché dichiarazione di responsabilità e garanzia solidale della mandataria per le obbligazioni assunte da tutti i mandanti;
- se l’offerta è presentata in forza di una procura speciale rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata, copia della stessa (ad eccezione del caso di offerta per persona da nominare per cui varranno le disposizioni dell’art. 583 c.p.c.);
- **a pena di irricevibilità**, la cauzione infruttifera, a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato i) a Liquidazione Giudiziale Servizi Informatici S.r.l., di un importo pari al 20% del Prezzo Offerto.
- L’Affittuaria potrà precisare che la cauzione di Euro 50.000,00 (cinquantamila) già versata a favore della Liquidazione Giudiziale è da intendersi interamente destinata a fare fronte alla Cauzione, versando, in tal caso, la sola differenza tra l’importo della Cauzione ed Euro 50.000,00.

L’offerta a pena di irricevibilità, e salvo quanto previsto nel presente Bando, non potrà contenere condizioni o termini o qualunque clausola tesa a limitarne o escluderne in tutto o in parte l’efficacia o contestazioni in ordine all’eventuale mancata possibilità di ispezione dell’Azienda.

L’offerente, con la presentazione dell’offerta, prende atto e accetta, senza riserva alcuna, tutti i termini e le condizioni del presente Bando di Vendita, riconoscendo, sulla scorta di quanto espressamente indicato nelle premesse al punto “M”, la permanente validità ed efficacia dell’offerta pur nell’ipotesi in cui i dati contenuti nella *Data Room* non fossero veritieri e corretti.

#### c. Aggiudicazione.

L’apertura delle buste e l’esame delle offerte formulate avranno luogo il **giorno 02.07.2025 alle ore 11.00** avanti al Notaio Alessandro Scilabra, presso il suo studio in Torino, corso Inghilterra, 45.

All’apertura delle buste gli offerenti potranno essere presenti personalmente o tramite persona munita di idonei poteri in forza di procura notarile, se del caso munita di *apostille*. Il Notaio procederà, alla presenza del Curatore, all’apertura delle offerte e, in caso di più offerte, disporrà una gara immediata senza formalità tra gli offerenti presenti; la gara avrà un prezzo base di partenza pari all’offerta più elevata (cioè che contenga il prezzo più elevato, ferme le altre condizioni) con rialzo minimo di euro 10.000,00 (diecimila/00).

L'aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia formulato, alla fine dell'eventuale gara, l'offerta contenente il prezzo economicamente più elevato. All'esito della predetta gara, il Curatore ed il Notaio procederanno a stilare una graduatoria delle offerte, redatta in base ai seguenti criteri: (i) maggior importo del prezzo offerto in gara; (ii) a parità di prezzo offerto in gara, maggior importo della cauzione versata; (iii) a parità altresì di cauzione versata, priorità temporale nel deposito dell'offerta (di seguito, "**Graduatoria**").

Individuata da parte del Notaio e del Curatore l'offerta migliore, che contenga cioè il prezzo economicamente più elevato, il Curatore aggiudicherà provvisoriamente l'Azienda a chi abbia formulato la predetta migliore offerta. La Graduatoria verrà trasmessa dal Curatore agli offerenti, con le modalità più idonee, agli indirizzi indicati in ciascuna offerta per le comunicazioni.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 217 CCII, il giudice delegato, ricorrendo le condizioni ivi previste, con decreto motivato può sospendere le operazioni di vendita qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, nel termine di cui all'art. 216, comma 9, CCII può impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello giusto, tenuto conto delle condizioni di mercato.

La ricezione dell'offerta da parte della Procedura, sino al completamento dell'iter per l'individuazione dell'aggiudicatario definitivo e alla stipula del Contratto di Cessione, non comporta alcun impegno da parte della Procedura medesima, né alcun diritto a qualsiasi titolo in capo all'offerente se non alla restituzione della cauzione nei casi previsti.

### **3) Condizioni di vendita**

#### **a. Assenza di garanzie**

L'Azienda viene ceduta con clausola "visto e piaciuto", nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura, senza che la Procedura assuma alcuna garanzia al riguardo e riconoscendo espressamente l'offerente che la vendita costituisce una vendita forzata e comunque non soggetta alle norme in tema di vizi o mancanza di qualità e che il Contratto di Cessione avrà carattere aleatorio ai sensi dell'art. 1469 c.c.

La Procedura non assume alcuna garanzia sulla identità, consistenza, piena e libera utilizzabilità dei beni che compongono l'Azienda, né sull'eventuale presenza su di essi di diritti di utilizzazione di terzi. L'offerente rinuncia quindi al riguardo a pretendere alcunché a titolo di rimborso e/o riduzione del prezzo o di risoluzione del Contratto di Cessione.

La Procedura non assume alcuna garanzia per quanto concerne la qualità dei beni e dei rapporti, la possibilità di trarre un utile dall'uso degli stessi, l'avviamento, la clientela, le potenzialità di sviluppo commerciale, l'assenza di contenziosi o contestazioni sugli stessi, il funzionamento dei beni, la regolarità e/o la permanenza e/o la trasmissibilità di autorizzazioni e/o licenze per l'esercizio dell'attività e/o la possibilità che l'offerente possa ottenerle – quale che sia il titolo – dalle competenti autorità.

L'offerente accetta incondizionatamente i beni che compongono l'Azienda, assumendo la sua piena ed esclusiva responsabilità per ogni rischio relativo all'effettivo e regolare

loro funzionamento, gli eventuali rischi connessi alla conformità dei beni mobili alle attuali prescrizioni normative ed alla loro idoneità a servire all'esercizio dell'impresa, con esonero della Procedura da qualsivoglia responsabilità, impegnandosi sin d'ora l'acquirente/offidente a porre in essere tutte le attività necessarie per la messa a norma dei beni che lo necessitassero, prima del loro utilizzo, ovvero a dismettere i beni per i quali la messa a norma non risulti possibile e/o economica. Eventuali oneri di adeguamento, voltura, messa a norma e/o dismissione saranno integralmente a carico dell'acquirente/offidente, con esonero della Procedura da qualsivoglia responsabilità anche per il caso in cui tale adeguamento e/o messa a norma dei beni non sia per qualsivoglia motivo possibile e/o economico. Analogamente, saranno integralmente a carico dell'Acquirente gli oneri relativi al rinnovo delle licenze e delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'Attività, con espressa esclusione di qualsiasi responsabilità della Procedura a riguardo. Per quanto riguarda i macchinari eventualmente privi di marchio CE e relativo certificato di origine, in ottemperanza alle normative vigenti in materia antinfortunistica, l'aggiudicatario/offidente si impegna a non utilizzare/immettere in commercio e/o in servizio nell'ambito dell'Unione Europea i beni oggetto della vendita in assenza della necessaria attività di trasformazione e/o di ricondizionamento con relativa autocertificazione; operazione che avverrà a sua cura e spese.

L'offerente rinuncia a qualsiasi eccezione e a qualsiasi azione diretta alla riduzione del prezzo, ovvero al risarcimento di danni, anche in via di rivalsa e/o regresso, o al conseguimento di indennità o altro, quale che sia il titolo, o alla revoca dell'offerta o alla risoluzione o all'annullamento del Contratto di Cessione, esonerando in ogni caso la Procedura da ogni pretesa di terzi al riguardo. L'offerente rinuncia a richiedere rimborsi o a far valere pretese economiche (a qualsiasi titolo, anche in via di regresso, di rivalsa o di riaddebito) nell'ipotesi in cui l'avvio dell'attività produttiva dovesse comportare maggiori costi in capo all'offerente rispetto a quelli ipotizzati e sulla cui base esso si è determinato a formulare l'offerta di acquisto dell'Azienda e ad indicare il Prezzo Offerito. Restano conseguentemente esclusi sia i rimedi risarcitori e/o risolutivi e/o cautelari previsti dalle disposizioni di legge in materia di vendita nonché i rimedi di cui agli artt. 1427, 1479, 1480, 1481, 1482 e 1489 c.c.

L'offerente dichiara di aver preso visione della Perizia di stima e dell'Inventario, nonché di tutte le componenti dell'Azienda e di averne verificato l'attitudine e l'idoneità allo svolgimento dell'attività che si prefigge, rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo, come pure ad ogni eventuale richiesta di danni o di riduzione del prezzo.

I costi di manutenzione e/o riparazione ordinaria e/o straordinaria dei beni oggetto della vendita che dovessero sorgere in futuro non graveranno sulla Procedura, intendendosi questa liberata dall'offerente da qualsiasi responsabilità e/o richiesta al riguardo.

I costi per la voltura delle utenze sono a carico dell'aggiudicatario. Il mancato subentro nelle utenze non legittimerà l'aggiudicatario a invocare la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

L'offerente s'impegna a mantenere indenne e manlevare la Procedura e suoi eventuali aventi causa da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa avanzata agli stessi da qualsivoglia soggetto terzo (pubblico o privato), relativamente ai beni formanti l'Azienda.

L'offerente accetta l'alea che alcuni beni ricompresi nell'Azienda possano essere rivendicati o richiesti in restituzione da terzi o da loro eventuali aventi causa e, quindi, vengano – anche successivamente alla stipulazione del Contratto di Cessione – esclusi dalla cessione; accetta altresì l'alea che alcuni beni possano risultare gravati da diritti reali

o di godimento di terzi. Nell'ipotesi in cui diritti reali od obbligatori di terzi sui beni vengano fatti valere da detti terzi, o da loro eventuali aventi causa, privando o limitando, così, l'offerente nella disponibilità e/o nella titolarità e/o nel diritto all'utilizzo pieno, esclusivo e senza oneri dei beni medesimi, fatto salvo l'art. 1487, comma 2, c.c., l'offerente:

(i) non potrà far valere la risoluzione o l'annullamento del Contratto di Cessione;  
(ii) non potrà avanzare pretese nei confronti della Procedura in relazione ai beni che compongono l'Azienda. Resta quindi inteso che: a) nel caso in cui uno o più terzi dovessero rivendicare nei confronti della Procedura la proprietà od altro diritto reale di godimento o di garanzia su uno o più beni facenti parte dell'Azienda, l'offerente si impegna espressamente a consegnare alla Procedura o al soggetto da quest'ultima indicato, entro 10 giorni dalla richiesta scritta, i beni oggetto di rivendica o di altro diritto reale di godimento o di garanzia; b) ove il bene o i beni rivendicati o assoggettati ad altro diritto reale di godimento o di garanzia non si trovassero più nella disponibilità dell'offerente o non venissero da quest'ultimo restituiti, esso si obbliga a corrispondere alla Liquidazione Giudiziale SI, nel medesimo termine di 10 giorni, una somma pari al valore dei beni in oggetto, calcolato sulla base del valore indicato dal perito della Procedura; c) l'offerente rinuncia ad ogni pretesa conseguente alla richiesta di ritrasferimento, restando inteso – in particolare – che nessuna domanda di risoluzione/annullamento del Contratto di Cessione e/o domanda di risarcimento e/o indennità e/o restituzione del prezzo potrà essere fatta valere in dipendenza dell'esercizio del diritto conferito alla Procedura. La Procedura non garantisce l'evizione dei beni ricompresi nell'Azienda.

#### b. Debiti e crediti relativi all'Azienda

I debiti relativi all'Azienda aventi origine da atti, fatti e/o circostanze successivi al Contratto di Affitto non graveranno sulla Procedura. L'offerente dichiara di rinunciare a far valere nei confronti della Procedura qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa fatta valere da terzi in ordine a detti eventuali debiti.

I debiti di qualunque tipo e a qualsiasi titolo, anche relativi a rapporti di lavoro, che sorgeranno in forza o a seguito del Contratto di Cessione graveranno esclusivamente sull'offerente, il quale terrà interamente manlevate ed indenne la Procedura da ogni pretesa al riguardo.

I crediti relativi all'Azienda aventi causa o titolo anteriori al Contratto di Affitto resteranno esclusivamente in capo alla Procedura.

#### c. Rapporti di lavoro

L'offerente prende atto che nell'Azienda, alla data del Contratto di Affitto, erano impiegati, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, n. 121 dipendenti. L'offerente terrà conto degli obblighi previsti dalle normative lavoristiche inerenti al trasferimento d'azienda con dipendenti. Al riguardo, in caso di aggiudicazione a sé dell'Azienda, esso è tenuto ad avviare le consultazioni sindacali di cui all'art. 47, commi 1 e 1-bis l. 428/90 e successive modifiche, ad espletare la relativa procedura, cui troverà applicazione quanto previsto dall'art. 47, commi 5, 5-bis e 6, l. 428/90 e successive modifiche, dagli artt. 191 e 368 CCII; l'intera procedura sindacale dovrà essere gestita sotto l'esclusiva responsabilità dell'offerente, restando la Procedura del tutto estranea e

manlevata da ogni obbligo, responsabilità o conseguenza, di qualsivoglia natura, anche indiretta, derivante dall'esito o dall'andamento delle medesime consultazioni..

L'offerente si impegna: (i) ad assumere i dipendenti in forza all'Azienda (e quelli eventualmente dichiarati in forza ad esse da pronunce giudiziali, anche intervenute successivamente, che abbiano riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro e/o accertato l'illegittimità del licenziamento e la conseguente prosecuzione del rapporto stesso), secondo il contratto e/o rapporto esistente (e/o accertato da pronunce giudiziali, anche intervenute successivamente) alla data del trasferimento, o nel diverso numero indicato nell'offerta (quale che esso sia) ed aventi categoria, livello e mansioni e comunque secondo quanto eventualmente convenuto dall'offerente con le organizzazioni sindacali con l'accordo raggiunto a seguito della comunicazione di cui all'art. 47, L. 428/1990, così come modificato dal d.lgs. 2.2.2001, n. 18, dal d.l. 28.08.2008, n. 134, dal d.l. 25.9.2009, n. 135, dal d.l. 22.06.2012, n. 83 e dal d.lgs. 13.9.2024 n. 136); (ii) in ogni caso a tenere indenne e manlevare la Procedura da qualsivoglia responsabilità, pretesa, onere e/o costo (incluse spese legali) derivanti dalle procedure di trasferimento dei dipendenti, contestazioni su criteri di selezione, esclusione o sulle modalità di svolgimento della procedura sindacale stessa, anche qualora esse derivino da soggetti non transitati all'offerente, che dovranno essere seguite e gestite dall'offerente sotto la sua esclusiva responsabilità. L'offerente si impegna a liberare, tenere indenne e manlevare la Procedura da qualsivoglia responsabilità e/o richiesta e/o pretesa e/o eccezione (a titolo esemplificativo anche per la mancata prosecuzione del rapporto di lavoro con alcuni dipendenti), fatta valere da uno o più dipendenti (anche non passati in capo all'offerente con il Contratto di Cessione) e/o da istituti terzi, aventi origine e/o collegati al Contratto di Cessione e/o al contenuto degli accordi sindacali *ex* art. 47, L. 428/1990, e successive modifiche, anche con riferimento all'eventuale scelta dell'offerente di assumere solo una parte dei dipendenti, nonché alla correttezza dei criteri utilizzati (dal medesimo offerente) per determinare i dipendenti da trasferire. L'offerente rinuncia a far valere nei confronti della Procedura qualsivoglia richiesta e/o pretesa e/o eccezione sul punto, anche in via di eventuale azione di regresso, accettando che ogni conseguenza pregiudizievole: (i) derivante dall'eventuale scelta dell'offerente di assumere, con il Contratto di Cessione, solo una parte dei dipendenti, nonché di adottare determinati criteri per l'individuazione dei dipendenti da assumere (fra quelli in forza e/o accertati giudizialmente come in forza), e (ii) fatta valere (a titolo esemplificativo, per licenziamento nullo e/o illegittimo, anche sul presupposto di una presunta nullità e/o illegittimità dell'accordo sindacale *ex* art. 47, l. 428/90 e successive modifiche) dai dipendenti che non verranno trasferiti all'offerente con il Contratto (avendoli esso esclusi sulla base dei criteri indicati nell'eventuale accordo sindacale) e verranno quindi licenziati dalla Procedura (non esercitando questa attività d'impresa), graverà in via esclusiva sull'offerente stesso. L'offerente si impegna quindi a manlevare e a tenere indenne la Procedura da ogni onere (spese legali comprese), pretesa e richiesta (anche giudiziale), avanzata al riguardo da detti dipendenti e/o da terzi per titoli a ciò connessi.

I lavoratori (in forza alla data di stipulazione del Contratto di Cessione o accertati come in forza a quella data da pronunce giudiziali, anche intervenute successivamente, che abbiano riconosciuto la sussistenza di un rapporto di lavoro e/o accertato l'illegittimità del licenziamento e la conseguente prosecuzione del rapporto stesso) che l'offerente prenderà in carico con il Contratto di Cessione passeranno, senza soluzione di continuità, alle dipendenze dell'offerente, con effetto dalla data di stipulazione del Contratto di Cessione o, in caso di aggiudicazione dell'Azienda all'Affittuaria, dalla data di efficacia del Contratto di Affitto. A far tempo da tale data, i lavoratori trasferiti alle dipendenze dell'offerente saranno da quest'ultimo interamente retribuiti. A partire dalla medesima data sarà interamente a carico dell'offerente ogni ulteriore onere relativo ai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, ivi compreso il TFR, i ratei di retribuzione differita, i contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti norme di legge e/o di fonte riconducibile alla contrattazione collettiva e/o aziendale. A partire dalla data di stipulazione del Contratto di Cessione o, in caso di aggiudicazione dell'Azienda all'Affittuaria, a partire dalla data di efficacia del Contratto di Affitto, sono quindi a carico esclusivo dell'offerente tutte le obbligazioni derivanti dai rapporti di lavoro con i dipendenti trasferiti, nessuna esclusa, ivi compresi i ratei di trattamento di fine rapporto e/o i ratei di retribuzione differita sulle competenze tutte maturande da quella data in avanti, al cui adempimento esatto e puntuale l'offerente si impegna, con espressa liberazione della Procedura.

L'acquirente si impegna a rimborsare alla Procedura, manlevarla e tenerla indenne, da ogni costo, onere diretto e indiretto collegati alla risoluzione del rapporto di lavoro eventualmente non trasferito all'acquirente stesso con il Contratto di Cessione definitivo ed in essere a tale data.

Tutte le pretese dei lavoratori relative al rapporto di lavoro con SI, sorte in epoca anteriore alla data di efficacia del Contratto di Affitto, fatto salvo quanto stabilito nel presente Bando di Vendita, potranno essere fatte valere nei confronti della Procedura mediante proposizione di domanda di ammissione al passivo, secondo quanto previsto dagli artt. 201 e ss., CCII. Fermo restando quanto precede, l'offerente dichiara ed accetta espressamente il rischio che i dipendenti possano formulare richieste nei suoi confronti in relazione a spettanze agli stessi dovute (a titolo esemplificativo, TFR, ratei, ecc.): in tale ipotesi l'offerente, ove dovesse effettuare pagamenti di tali debiti, non avrà diritto ad alcun rimborso (nemmeno sotto forma di compensazione con somme dovute a qualsiasi titolo alla Procedura, fatto salvo quanto *infra* espressamente previsto a proposito delle modalità di corresponsione del prezzo) da parte della Procedura stessa, ma esclusivamente il diritto di surroga da farsi valere nello stato passivo, sempre se rispettati i termini e le condizioni di legge per la validità e/o l'opponibilità di tali diritti di surroga e sempre che i crediti relativi siano stati ammessi al passivo o siano diversamente accertati o riconosciuti dagli organi della Procedura.

d. Stipula del Contratto di Cessione, pagamento del prezzo e immissione nel possesso

Divenuta definitiva l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 217 CCII, il Curatore invierà una comunicazione scritta a mezzo PEC agli offerenti, informandoli dell'esito della gara e della Graduatoria e darà notizia all'offerente che risulterà aggiudicatario definitivo dell'intervenuta aggiudicazione.

La stipula del Contratto di Cessione avverrà davanti al Notaio scelto dalla Procedura entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione definitiva, salvi gli adempimenti di cui all'art. 47 L. 428/90 e successive modifiche.

Il prezzo della cessione dell'Azienda dovrà essere interamente corrisposto alla Procedura entro e non oltre la data di sottoscrizione del Contratto di Cessione mediante assegni circolari emessi in favore della Liquidazione Giudiziale Servizi Informatici S.r.l., la cui copia dovrà essere trasmessa al Notaio rogante almeno 24 ore prima della data fissata per la stipula del Contratto di Cessione, oppure a mezzo bonifico bancario che dovrà essere confermato prima della stipula del rogito di compravendita. L'offerente avrà facoltà di corrispondere una parte del prezzo mediante accollo liberatorio per la Procedura *ex* artt. 1965, 2112 secondo comma e 2113 c.c., dei debiti di Servizi Informatici S.r.l., nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 214 comma 8 CCII. Entro e non oltre il momento di stipula del Contratto di Cessione l'aggiudicatario dovrà altresì corrispondere alla Procedura, a mezzo assegno circolare o bonifico bancario confermato, l'importo di Euro 13.500,00 relativo alla cauzione del contratto di locazione immobiliare di cui al precedente punto 1) a.

Fatto salvo quanto testé indicato, l'aggiudicatario non potrà in alcun modo compensare quanto dovuto alla Procedura con proprie eventuali pretese verso la stessa.

Nel caso in cui l'aggiudicatario definitivo non si presentasse per la sottoscrizione del Contratto di Cessione entro la data indicata (30 giorni dall'aggiudicazione definitiva), il Curatore dichiarerà decaduta l'offerta presentata dall'aggiudicatario definitivo ed aggiudicherà l'Azienda al primo offerente di grado inferiore rispetto a quello decaduto risultante dalla graduatoria, trattenendo gli importi versati a titolo di cauzione dall'aggiudicatario definitivo a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno. Il Contratto di Cessione verrà stipulato secondo il testo fornito dalla Procedura che riprodurrà comunque le clausole di cui al presente Bando di Vendita, salve le integrazioni-modifiche necessarie e non idonee ad alterarne il significato sostanziale per una corretta redazione dell'atto.

Tutte le spese della vendita riferibili al Contratto di Cessione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, per imposte, atti, vulture beni e competenze del notaio ecc.) e i connessi oneri fiscali (ivi incluse le eventuali imposte di bollo e/o registrazione) saranno a carico esclusivo dell'acquirente. Il costo dei legali di fiducia resterà a carico delle parti che li abbiano designati.

La proprietà e il possesso dell'Azienda verranno trasferiti all'aggiudicatario contestualmente alla stipula del Contratto di Cessione, senza soluzione di continuità con la detenzione da parte dell'attuale Affittuaria. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia soggetto diverso dall'Affittuaria la consegna materiale dell'Azienda in capo all'aggiudicatario avverrà secondo la disciplina contenuta nell'art. 10. del Contratto di Affitto.

#### e. Restituzione delle cauzioni

A seguito della sottoscrizione del Contratto di Cessione, le somme depositate a titolo di cauzione dagli offerenti non prescelti verranno restituite, senza pagamento di interessi, mentre quelle versate a titolo di cauzione dall'aggiudicatario definitivo verranno trattenute dalla Procedura, che potrà incassarle, e saranno imputate in conto prezzo di

cessione. Le offerte ricevute dalla Procedura manterranno la propria efficacia sino alla data di sottoscrizione del Contratto di Cessione onde consentire alla Procedura, ricorrendone i relativi presupposti, di procedere automaticamente, previa dichiarazione di decadenza del precedente aggiudicatario, all'aggiudicazione dell'Azienda a chi abbia formulato l'offerta arrivata seconda in base alla graduatoria.

La cauzione non verrà restituita e resterà acquisita dalla Procedura a titolo di penale, salvo il risarcimento del maggior danno, nel caso in cui l'offerente, individuato come aggiudicatario definitivo, non procedesse all'acquisto o, comunque, risultasse inadempiente agli impegni indicati nell'offerta e nel presente Bando di Vendita.

#### **4) Trattamento dei dati**

Tutti i dati, le informazioni ed i documenti messi a disposizione dell'offerente rimangono di proprietà della Procedura.

Tali dati, informazioni e documenti non possono essere messi a disposizione di terzi, salvi i professionisti e i consulenti per l'espletamento di incarichi ricevuti dall'offerente, che in tal caso dovrà informare detti professionisti degli specifici obblighi di riservatezza discendenti dalle presenti condizioni e del cui rispetto, da parte di costoro, l'offerente risponde.

Il trattamento dei dati, inviati dai soggetti interessati e/o dagli offerenti, si svolgerà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679. Ai sensi della richiamata normativa, il trattamento dei dati personali garantirà la piena tutela dei diritti dei soggetti interessati e/o dagli offerenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei soggetti a partecipare alla procedura di vendita, nonché il corretto svolgimento della medesima. Il titolare del trattamento sarà l'ufficio del Curatore, nei confronti del quale il soggetto interessato potrà far valere i diritti di cui al menzionato Regolamento UE.

#### **5) Legge applicabile e foro competente**

La procedura di vendita ed ogni altro atto annesso e/o conseguente sono regolati dalla legge italiana.

Ogni eventuale controversia relativa alla presente procedura competitiva e al Contratto di Cessione sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Torino, con esclusione di ogni altro foro alternativo o concorrente.

#### **6) Pubblicità**

A cura del Curatore, il presente Bando di Vendita - omissivo il nominativo del soggetto sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale e di eventuali terzi - sarà pubblicato:

- sul portale delle vendite pubbliche [www.pvp.giustizia.it](http://www.pvp.giustizia.it);
- sui siti internet [www.astalegale.net](http://www.astalegale.net) e [www.tribunale.torino.giustizia.it](http://www.tribunale.torino.giustizia.it).

## **7) Varie**

I termini indicati nel presente Bando di Vendita a carico degli interessati e degli offerenti devono ritenersi perentori.

### **La partecipazione alla vendita implica:**

- la lettura integrale dei documenti presenti nella Data Room;
- l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Bando di Vendita.

### Allegati

Il seguente Allegato fa parte integrante e sostanziale del presente Bando di Vendita:

Allegato 1: Impegno alla riservatezza

Torino, 23 maggio 2025

Il Curatore  
della Liquidazione Giudiziale  
Servizi Informatici S.r.l.  
(dott. Alberto Abbate)

